



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

**REFERTO SUGLI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE,
CONSULENZA, STUDIO E RICERCA E SUI
REGOLAMENTI ADOTTATI IN MATERIA
DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA
REGIONE PUGLIA
ESERCIZIO 2024**

**MAGISTRATO RELATORE:
DOTT. NUNZIO MARIO TRITTO**



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

**REFERTO SUGLI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE,
CONSULENZA, STUDIO E RICERCA E SUI
REGOLAMENTI ADOTTATI IN MATERIA
DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA
REGIONE PUGLIA**

ESERCIZIO 2024

**MAGISTRATO RELATORE:
DOTT. NUNZIO MARIO TRITTO**

Referto sugli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e sui regolamenti adottati in materia dalle Pubbliche Amministrazioni della Regione Puglia - Esercizio 2024.

TABELLE, PROSPETTI E DATI DI CUI ALLE PARTI III E V PREDISPOSTI ED ELABORATI DALLA
DOTT.SSA GIUDITTA ILEANA NITTI

INDICE

PARTE I - INTRODUZIONE	7
1 Considerazioni preliminari	7
PARTE II - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	9
1 Le norme in materia di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca: sintesi ..	9
PARTE III - I REGOLAMENTI DISCIPLINANTI GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA ESAMINATI	19
1 I regolamenti adottati dagli enti locali pugliesi.....	19
PARTE IV - I RILIEVI SUI REGOLAMENTI DISCIPLINANTI GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA.....	20
1 Le principali criticità emerse in sede di esame dei regolamenti pervenuti.....	20
PARTE V - GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA ESAMINATI	31
1 Incarichi attribuiti dalla Regione Puglia e dalle Agenzie regionali.....	31
2 Incarichi attribuiti dai comuni e dalle province	33
3 Incarichi attribuiti dalle Università degli Studi.....	36
4 Incarichi attribuiti da altri soggetti.....	39
PARTE VI - I RILIEVI SUGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA	40
1 Le principali criticità emerse in sede di esame degli incarichi pervenuti	40
PARTE VII - CONCLUSIONI	56
1 Considerazioni finali	56

Referto sugli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e sui regolamenti adottati in materia dalle Pubbliche Amministrazioni della Regione Puglia - Esercizio 2024.

PARTE I - INTRODUZIONE

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il presente referto concerne l'esame, da parte della Sezione regionale di controllo per la Puglia, degli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro, relativi ad incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, nonché dei regolamenti adottati in materia nell'esercizio 2024 dalle Pubbliche Amministrazioni della Regione Puglia, e trasmessi a questa Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 3, commi 56 e 57 della legge n. 244 del 2007.

Ciò nell'ambito del controllo cosiddetto collaborativo sulla gestione, disciplinato dall'art. 3, comma 4 della legge n. 20/1994 (*"La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche [...] verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni"*) e richiamato dall'art. 7, comma 7 della legge n. 131/2003 (*"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, [...] la sana gestione finanziaria"*), controllo che, nel caso di specie, si focalizza sul segmento dell'azione amministrativa costituito dal conferimento degli incarichi di cui all'art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005 ed ai relativi regolamenti adottati in materia.

Il referto si articola in sette parti, ossia: la presente introduzione, una successiva parte sulla normativa di riferimento, una terza parte sui regolamenti adottati dagli enti territoriali e trasmessi alla Sezione, una quarta parte sulle principali criticità derivate dall'esame dei regolamenti, una ulteriore sezione dedicata all'indicazione degli incarichi pervenuti (con la precisazione dei provvedimenti adottati della Regione Puglia e dalle Agenzie regionali, dai comuni e dalle province, dalle Università degli Studi, ecc.), una successiva parte dedicata alle principali questioni emerse in seguito all'esame degli incarichi pervenuti ed un'ultima parte contenente sintetiche considerazioni conclusive.

L'obiettivo del presente referto, nell'ottica di quanto già sperimentato negli esercizi precedenti, è quello di analizzare l'operato delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Puglia relativamente al conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ed alla predisposizione dei regolamenti in materia, al fine di individuare criticità ed eventuali *best*

practices che possano indirizzare il concreto operare degli enti, nell'ottica del rigoroso rispetto della normativa di riferimento.

PARTE II - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. LE NORME IN MATERIA DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA: SINTESI

L'art. 7 (*Gestione delle risorse umane*) del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. stabilisce che "1. *Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.*

2. *Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.*

3. *Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.*

4. *Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.*

5. *Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese" e per quanto qui interessa: "5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può*

essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218".

Ai sensi del comma 7 dell'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2017), poi "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

- a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;*
- b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;*
- c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;*
- d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative".*

Va ricordato che "per gli incarichi di studio, il riferimento è all'art. 5 D.P.R. n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno" (Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione 24 aprile 2008, n. 6).

Ai sensi dell'art. 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose") convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233: "Nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di accelerarne la programmazione e l'attuazione, nell'ambito degli uffici posti

alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori, di cui all' articolo 90 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere conferiti a esperti di comprovata qualificazione professionale incarichi di consulenza e collaborazione, fino al numero massimo complessivo di quindici, ai sensi dell' articolo 7, comma 6, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'importo massimo di 30.000 euro lordi annui per singolo incarico e fino a una spesa complessiva annua di 300.000 euro. Gli incarichi hanno durata non oltre il 31 dicembre 2026, cessano comunque automaticamente con la cessazione del mandato amministrativo del conferente e non sono cumulabili con altri incarichi conferiti ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di cui al primo periodo gli enti provvedono nell'ambito delle proprie risorse, fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio. Agli incarichi di cui al presente comma si applicano l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e l' articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”.

Dalla normativa *ut supra* ricordata si evince pertanto – ed in sintesi – che possono conferirsi esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (anche universitaria) e mai contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro: tali contratti, infatti, *“sono nulli e determinano responsabilità erariale”*.

Inoltre, il provvedimento di conferimento deve contenere una precisa motivazione recante le ragioni per le quali la prestazione non possa essere svolta dal personale in servizio presso l’ente conferente (*“impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili”*), la prestazione medesima deve essere specifica e determinata (e mai generica e/o astratta) e rientrare nell’alveo delle funzioni svolte dall’ente conferente, con il carattere della *“temporaneità”* e dev’essere altresì *“altamente qualificata”* (elementi, questi ultimi, che devono pertanto essere dimostrati dall’ente conferente in modo concreto e non con generiche enunciazioni); tuttavia, *“Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività*

informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”.

Degli incarichi in esame, poi, “non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico” .

Gli enti conferenti, inoltre, “rendono pubbliche [le] procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione”, con impossibilità – pertanto – di affidamento diretto.

Le procedure comparative potranno utilmente porsi in essere per il tramite di appositi avvisi pubblici contententi, in particolare, la descrizione dell'incarico da assegnare, i requisiti professionali richiesti, la durata dell'incarico, il compenso, la scadenza della relativa procedura di selezione, ecc..

Il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate è eccezionalmente derogabile solo ed esclusivamente con riguardo a: 1) procedure comparative andate deserte; 2) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (da dimostrarsi in modo inequivocabile); 3) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la particolare urgenza dev'essere connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico.

Inoltre, non è possibile il conferimento dell'incarico a soggetto in possesso di un titolo di studio diverso da quello indicato nell'avviso di procedura, anche laddove risultasse l'unico partecipante alla procedura (in tal senso, Corte dei conti, Sezione Centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 8 del 24 maggio 2013).

In relazione al compenso per la prestazione, tale elemento dev'essere necessariamente contenuto nell'atto di conferimento in modo determinato, certo e chiaro, comprensivo di ogni singola voce della prestazione (con una ben determinata e concreta descrizione e relativa specifica) e non può formare oggetto di successivi provvedimenti (ad esempio, sarà illegittimo l'incarico il cui compenso sia da determinarsi, anche solo parzialmente, in sede di liquidazione).

E' ovvio, poi, che l'affidamento dell'incarico dovrà avvenire in forma scritta, anche con l'utilizzo di documenti elettronici e dovrà rispettarsi la disposizione di cui all'art. 15 del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in base alla quale "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico".

In sintesi, pertanto, le Pubbliche Amministrazioni per poter legittimamente conferire incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca devono:

- 1) aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno;
- 2) aver reso pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi;
- 3) dimostrare che l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente;
- 4) dimostrare che l'oggetto della prestazione si riferisca ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- 5) dimostrare che l'oggetto della prestazione risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
- 6) aver preventivamente determinato la durata degli incarichi;
- 7) aver preventivamente determinato l'oggetto degli incarichi;
- 8) aver preventivamente determinato il relativo compenso;
- 9) dimostrare che si tratti di incarichi individuali, conferiti con contratti di lavoro autonomo;
- 10) dimostrare che gli incarichi siano conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;
- 11) dimostrare che la prestazione sia di natura temporanea;
- 12) dimostrare che la prestazione sia altamente qualificata;
- 13) dimostrare che l'eventuale proroga dell'incarico originario sia necessaria per completare il progetto e sia dovuta a ritardi non imputabili al collaboratore, senza tuttavia maggiori compensi.

Va poi ricordato che il conferimento di contratti del tipo di quelli in esame per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i relativi contratti; vi è altresì il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (per il tramite dei contratti in esame) e la violazione delle disposizioni ricordate determina nullità dei contratti e responsabilità erariale.

Restano esclusi dalla disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca:

- 1) i componenti degli organismi indipendenti di valutazione (di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii.);

- 2) i componenti dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
- 3) gli incarichi conferiti dagli enti pubblici di ricerca (*ex* articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218), assoggettati al controllo previsto dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ossia:
 - a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;
 - b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;
 - c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;
 - d) Istituto Italiano di Studi Germanici;
 - e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;
 - f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM;
 - g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;
 - h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV;
 - i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS;
 - l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;
 - m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi";
 - n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";
 - o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;
 - p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE;
 - q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;
 - r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;
 - s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP);
 - t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;
 - u) Istituto Superiore di Sanità - ISS;
 - v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132.

Con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (recante la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*) sono state inoltre emanate ulteriori disposizioni in materia di incarichi di consulenza e collaborazione nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.) e con l'art. 11 della legge n. 79 del 29 giugno 2022 - recante la *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* - è stato disposto che *“Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 del 8 giugno 2018”*.

Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2023, n. 74) recante *“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”* ha tra l'altro stabilito: 1) che *“con specifico riferimento alle attività di consulenza ... ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati o enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento”* (art. 9, comma 2-ter del d.l. n. 44/2023); 2) che *“fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di incarichi di studio, di consulenza e di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni*

di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26" (art. 20, comma 3-undecies del d.l. n. 44/2023).

Gli enti sottoposti ai controlli sul conferimento di incarichi a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione sono poi tenuti ad inviare i relativi regolamenti alla Sezione regionale di controllo territorialmente competente (art. 3, commi 56 e 57, l. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 3 del d.l. n. 25 giugno 2008, n. 112) della Corte dei conti entro trenta giorni dalla relativa adozione. Le norme regolamentari, com'è evidente, dettano una disciplina generale ed astratta per l'affidamento dell'incarico, disciplina alla quale deve uniformarsi ciascun provvedimento in concreto adottato dall'Amministrazione conferente; *"l'efficacia delle disposizioni regolamentari non è subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. Deve escludersi quindi l'effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, che è integrativo dell'efficacia dell'atto"* (in tal senso, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione 24 aprile 2008, n. 6).

PARTE III - I REGOLAMENTI DISCIPLINANTI GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

1. I REGOLAMENTI ADOTTATI DAGLI ENTI LOCALI PUGLIESI

I regolamenti in materia di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca pervenuti dagli enti locali pugliesi nel 2024 (di cui uno risalente a periodo precedente) sono riportati nella tabella seguente:

TABELLA n. 1 - Regolamenti inviati da Comuni e Province

ENTI LOCALI ED ESTREMI ATTO
COMUNE DI BARI
DGC n. 824/2009 (pervenuta nel 2024)
COMUNE DI ERCHIE (BR)
DELIBERA COMMISSARIALE n. 35/2024
COMUNE DI LECCE
DGC n. 365/2024
UNIONE COMUNI ENTROTERRA IDRUNTINO (LE)
DGU n. 8/2024
COMUNE DI TRANI
DGC n. 109/2024
COMUNE DI TORRICELLA (TA)
DCC n. 1/2024

Fonte: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.

PARTE II - I RILIEVI SUI REGOLAMENTI DISCIPLINANTI GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

1. LE PRINCIPALI CRITICITÀ EMERSE IN SEDE DI ESAME DEI REGOLAMENTI PERVENUTI

In relazione ai regolamenti disciplinanti la concessione di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca la Sezione ha proceduto a numerose richieste di chiarimenti e di integrazioni istruttorie nei confronti dei soggetti interessati, a seguito dell'esame dei provvedimenti pervenuti.

Per quanto riguarda le fattispecie più significative, esse hanno formato oggetto di numerose deliberazioni, tra le quali le più rilevanti sono state:

- la deliberazione n. 1/2024/VSG dell'11 gennaio 2024;
- la deliberazione n. 12/2024/VSG del 9 febbraio 2024;
- la deliberazione n. 13/2024/VSG del 9 febbraio 2024;
- la deliberazione n. 58/2024/VSG del 2 maggio 2024;
- la deliberazione n. 64/2024/VSG del 14 maggio 2024;
- la deliberazione n. 80/2024/VSG del 4 giugno 2024;
- la deliberazione n. 142/2024/VSG del 15 novembre 2024;
- la deliberazione n. 164/2024/VSG del 18 dicembre 2024.

Ai fini della migliore esposizione delle criticità rilevate, verranno di seguito indicate le ipotesi più ricorrenti (e più rilevanti) di irregolarità emerse a seguito dell'esame dei regolamenti adottati dagli enti territoriali pugliesi.

- 1) In primo luogo, è emerso - come già in passato - l'utilizzo abbastanza diffuso di c.d. *short list* che potrebbero adoperarsi per esigenze di celerità e speditezza dell'azione amministrativa da parte degli enti pubblici. La scarsa - ed in alcuni casi addirittura inesistente - regolamentazione di tali liste, tuttavia, ha spinto la Sezione a ricordare che *"il conferimento di incarichi deve sempre essere preceduto da procedure selettive di natura concorsuale ed adeguatamente pubblicizzate"* prodromiche all'iscrizione nelle dette liste (deliberazione n. 58/2024/VSG del 2 maggio 2024). Com'è evidente, tale tipologia di disposizioni - che subordinano l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla P.A. alla previa iscrizione in (differenti) liste - potrebbe permettere di invitare a partecipare alle selezioni pubbliche solo soggetti iscritti da tempo negli elenchi, senza che sia stata data ad altri la possibilità, previo avviso adeguatamente e periodicamente pubblicato, di iscriversi. In effetti, la previsione di elenchi di tal fatta, privi di adeguata regolamentazione che assicurino, quanto meno, l'individuazione dei requisiti professionali da possedere, la selezione prodromica all'iscrizione, la temporaneità dell'elenco e la rotazione nell'affidamento degli incarichi, ecc., potrebbero anche costituire strumenti atti a *bypassare* le procedure normativamente previste. Pertanto, la circostanza per la quale ai sensi di varie norme di regolamenti presi in esame dalla Sezione alcuni incarichi possano *sic et simpliciter* essere affidati solo ai soggetti iscritti in *"una o più liste di esperti esterni"* costituisce una limitazione alla partecipazione, evidentemente contraria ai principi regolatori vigenti *in subiecta materia* e di conseguenza non ammissibile. Le disposizioni indicate, pertanto, sono state oggetto di censura da parte della Sezione, con invito agli enti interessati a predisporre adeguate modifiche ai relativi regolamenti.

- 2) Altra fattispecie emersa è quella relativa a differenti *“modalità di affidamento”* degli incarichi sulla base del valore degli stessi: una suddivisione degli incarichi per fasce di compenso – con una differente regolamentazione dei medesimi – non appare tuttavia legittima in quanto non è possibile *“comunque giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione degli incarichi: si pensi, ad esempio, all’assegnazione al medesimo soggetto di n. 30 “incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine” con un compenso di euro 150,00 l’uno: lo stesso soggetto percepirebbe euro 4.500,00 senza alcuna forma di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, bypassando le previsioni di legge. Di conseguenza, deve ritenersi illegittima e non consentita la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa, al di sotto di una soglia individuata in valore monetario”* (deliberazione n. 13/2024/VSG del 9 febbraio 2024). Del resto, l’utilizzo di criteri quali quelli del *“minor prezzo”* e del *“miglior rapporto qualità/prezzo”* non appare altresì compatibile con il conferimento di *“incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione”* che hanno quale *ratio* l’ottenimento di contributi intellettuali altamente qualificati e che pertanto mal si conciliano con criteri afferenti prestazioni materiali e/o comunque non applicabili agli *“incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione”* (deliberazione n. 164/2024/VSG del 18 dicembre 2024). Pertanto, gli enti interessati sono stati invitati a procedere alla modifica degli articoli dei propri regolamenti affetti da tali criticità.
- 3) Ulteriore problematica comune a diversi regolamenti analizzati riguarda gli atti non soggetti alla normativa di riferimento (e di conseguenza al controllo della Corte dei conti).

Secondo uno dei regolamenti esaminati, infatti, *“Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del presente titolo né gli incarichi professionali né quelli ai componenti degli organismi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione”*: se è fuor di dubbio che sono esclusi dall'obbligo di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge n. 266/2005 gli incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (*ex art. 7, comma 6-quater del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.*), non è invece corretto il generico riferimento a *“incarichi professionali”* quale categoria esclusa dal novero degli incarichi soggetti al regolamento dell'ente e, di conseguenza, alla normativa di riferimento. In effetti, gli *“incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca”* sono evidentemente *“incarichi professionali”*, pertanto rientranti nella relativa disciplina regolamentare e, prima ancora, normativa.

Ancora, uno dei provvedimenti oggetto di esame espressamente prevedeva quanto segue: *“Il presente regolamento non si applica, inoltre, ai seguenti incarichi: ... g) agli incarichi conferiti ad esperti nella formazione o aggiornamento professionale dei dipendenti dell'ente; h) agli incarichi da conferire ai relatori in conferenze, convegni e seminari; i) agli incarichi da conferire a interpreti ed esperti nella traduzione di scritti e pubblicazioni”*. Se è fuor di dubbio che sono esclusi dall'obbligo di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della L. n. 266/2005 gli *“1) incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca di importo inferiore a euro 5.000,00; 2) incarichi di componente di organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (ex art. 7, comma 6-quater del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.); 3) incarichi riguardanti prestazioni professionali*

consistenti in servizi e/o adempimenti obbligatori per legge, quali – a titolo meramente esemplificativo – il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 1, comma 7 della L. 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, il preposto, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, l'addetto al servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere e), f), g), h) del d.lgs. n. 81/2008 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, l'esperto di radioprotezione e l'esperto in interventi di risanamento radon di cui all'art. 7, comma 1, numeri 39 e 40 del d.lgs. n. 101/2020 recante “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, ecc.; 4) incarichi ex art. 90 (incarichi di diretta collaborazione) e 110 del T.U.E.L. (di alta specializzazione); 5) incarichi relativi agli addetti stampa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 150/2000; 6) incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale o incarichi comunque preordinati allo svolgimento di attività contenziosa (inclusi gli incarichi attribuiti per promuovere o partecipare a procedimenti di mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 recante “Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”), in quanto estranei alla nozione di consulenza; 7) incarichi di architettura e ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.) disciplinati dalle norme del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (recante il Codice dei contratti pubblici); 8) rapporti di collaborazione coordinata

e continuativa, non più ammissibili nel quadro normativo vigente, stante il tenore del disposto del comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 9) incarichi a soggetti aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale per il supporto al responsabile unico del procedimento, ai sensi dall'art. 31, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (recante il Codice dei contratti pubblici); 10) incarichi di prestazione d'opera (specie di natura sanitaria), aventi ad oggetto mansioni tipiche dei dirigenti medici e degli altri professionisti del settore (come infermieri, biologi, ostetrici, tecnici di laboratorio, ecc.) se non destinati a fornire supporto conoscitivo-esperienziale, bensì per coprire necessità di prestazioni sanitarie (ad esempio, impiego di soggetti esterni per aumentare l'erogazione di prestazioni assistenziali da punto di vista quantitativo, al fine di non sottoporre l'utenza ad attese insostenibili, salvo il rispetto della normativa di riferimento); 11) borse di studio ed assegni di ricerca (per come disciplinate, ad esempio, dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario")" (deliberazione n. 46/2022/INPR), non è invece corretto il riferimento agli "agli incarichi conferiti ad esperti nella formazione o aggiornamento professionale dei dipendenti dell'ente, agli incarichi da conferire ai relatori in conferenze, convegni e seminari, agli incarichi da conferire a interpreti ed esperti nella traduzione di scritti e pubblicazioni" quali categorie escluse dal novero degli incarichi soggetti al regolamento dell'ente e, di conseguenza, alla normativa di riferimento. In effetti, gli "incarichi conferiti ad esperti nella formazione o aggiornamento professionale dei dipendenti dell'ente, gli incarichi da conferire ai relatori in conferenze, convegni e seminari, gli incarichi da conferire a interpreti ed esperti nella traduzione di scritti e pubblicazioni" sono veri e propri "incarichi di collaborazione, consulenza, studio e

ricerca” e pertanto chiaramente rientranti nella relativa disciplina regolamentare e, prima ancora, normativa.

Medesima criticità è stata rilevata con riferimento ad un altro regolamento, secondo il quale *“Il presente [regolamento] non si applica: ... g) agli incarichi di formazione, compresa quella in affiancamento, tutoraggio e mentoring”*. Come già rilevato in precedenza, non è corretto il riferimento a tali incarichi quali categorie escluse dal novero di quelle soggette al regolamento dell’ente e, di conseguenza, alla normativa di riferimento. In effetti, in disparte la non chiara precisazione della concreta sostanza delle attività di *“affiancamento, tutoraggio e mentoring”*, comunque gli *“incarichi di formazione”* in generale sono veri e propri *“incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca”* e pertanto chiaramente rientranti nella relativa disciplina regolamentare e, prima ancora, normativa.

- 4) Tre regolamenti esaminati prevedevano poi delle procedure di selezione articolate su un *“termine, non inferiore a quindici giorni”* per la relativa partecipazione. Dei tre regolamenti indicati, poi, uno prevedeva altresì *“un avviso, sul sito web dell’ente, per almeno 15 giorni consecutivi, riducibili a non meno di 7 giorni in presenza di motivate esigenze d’urgenza”* in relazione alle domande di partecipazione alle varie procedure. Ai fini del rispetto del principio di proporzionalità e per garantire un’effettiva concorrenzialità è necessario individuare un termine di pubblicazione congruo in quanto, *a contrario*, come nei casi in esame, l’individuazione di un termine di pubblicazione eccessivamente breve non consente di garantire l’effettiva partecipazione alle procedure comparative da parte di tutti i soggetti interessati e ciò è in palese contrasto con i principi di buon andamento e di ragionevolezza dell’azione amministrativa. Appariva dunque opportuno che gli enti stabilissero un

congruo un termine di pubblicazione (pari a minimo 30 giorni) dei relativi avvisi, al fine di consentire la massima partecipazione possibile alle procedure comparative.

Inoltre, per l'ente che aveva previsto una ulteriore e illogica riduzione dei termini, è stata rilevata la necessità di meglio specificare le "esigenze di urgenza" che consentirebbero una riduzione ulteriore dei tempi di pubblicazione, in quanto la genericità dell'espressione può consentire non ammissibili "fughe" dalla norma.

- 5) Numerosi regolamenti pervenuti prevedevano ancora regimi particolari per "i contratti di collaborazione coordinata e continuativa": i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, tuttavia, non sono più ammissibili nel quadro normativo vigente, stante il tenore del disposto del comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.: pertanto, i relativi articoli ancora presenti nei vari regolamenti devono essere necessariamente espunti dai medesimi, qualora questi ultimi facciano ancora riferimento alla detta fattispecie.
- 6) Un altro provvedimento oggetto di esame espressamente prevedeva l'esclusione dalla disciplina regolamentare delle "collaborazioni occasionali che si esauriscono in un'unica azione o prestazione". E' stato tuttavia precisato che la natura meramente occasionale delle prestazioni o la saltuarietà delle medesime non possono giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell'assegnazione degli incarichi: si pensi, ad esempio, all'assegnazione di incarichi meramente occasionali e/o saltuari per una auto-qualificazione di tal fatta da parte dall'ente: in questo modo un soggetto otterrebbe incarichi retribuiti senza alcuna forma di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, *bypassando* le previsioni di legge. Di conseguenza, deve ritenersi illegittima e non consentita la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa, sulla base di

una presunta natura occasionale e/o saltuaria dei medesimi e pertanto l'ente ha proceduto alla modifica (o, più correttamente, all'espunzione) della detta disposizione dal proprio regolamento.

- 7) Secondo uno dei regolamenti esaminati, inoltre, *“L'Ente può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione ...”*: in relazione a tale previsione il Collegio ha espresso perplessità a fronte della formula utilizzata (*“indipendentemente dall'oggetto della prestazione”*), di cui non appariva chiara la *ratio*: in effetti, l'oggetto costituisce un elemento fondamentale della prestazione e stabilire che l'ente *“può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione”* è in evidente contrasto con quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (*“Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente”*). La previsione in esame, pertanto, è stata espunta dal regolamento dell'ente per l'evidente contrasto con l'indicata norma di legge.
- 8) Ai sensi di uno dei regolamenti pervenuti *“gli affidamenti avvengono nel rispetto del principio di rotazione, tenuto conto dell'ultimo affidamento di incarico relativo ad oggetto analogo. Eventuali eccezioni tengono conto della specificità dell'oggetto e delle condizioni di mercato”*: tale ultimo periodo (*“Eventuali eccezioni tengono conto della specificità*

dell'oggetto e delle condizioni di mercato") appariva ultroneo e comunque generico, in quanto i concetti di "specificità dell'oggetto" e di "condizioni di mercato" avrebbero potuto consentire affidamenti ininterrotti ai medesimi soggetti, non consentiti dalla normativa di riferimento; il relativo periodo, pertanto, doveva essere espunto dal regolamento dell'ente interessato.

- 9) Numerosi regolamenti sono risultati poi carenti circa gli elementi da pubblicare a norma dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., ossia gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il *curriculum vitae* dell'incaricato, i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ecc.; a tal fine gli enti interessati sono stati invitati ad integrare i rispettivi regolamenti.
- 10) In numerosi regolamenti esaminati mancava inoltre una norma che prevedesse la trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti degli atti di affidamento degli incarichi di consulenze, studi e ricerche, corredati del parere dell'organo di revisione economico-finanziario per i quali fosse previsto un compenso superiore a € 5.000,00. Conseguentemente, i provvedimenti oggetto d'esame dovevano essere integrati ed in tale occasione è stato auspicato altresì che gli enti interessati prevedessero anche un termine (non normato dalla legge, ma la cui fissazione non avrebbe potuto che valutarsi positivamente) per l'invio dei suddetti atti, termine ovviamente ragionevole e rispondente alla generale esigenza di celerità dell'azione amministrativa in relazione ad ogni adempimento previsto dalla legge.

Referto sugli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e sui regolamenti adottati in materia dalle Pubbliche Amministrazioni della Regione Puglia - Esercizio 2024.

PARTE V - GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA ESAMINATI

1. INCARICHI ATTRIBUITI DALLA REGIONE PUGLIA E DALLE AGENZIE REGIONALI

Per quanto riguarda gli incarichi attribuiti dalla Regione Puglia e dalle agenzie regionali ed inviati alla Sezione ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 173 della legge n. 266 del 2005, la situazione è sintetizzata nelle seguenti tabelle:

TABELLA n. 2 - Incarichi attribuiti dalla Regione Puglia

ENTE CONFERENTE (ED ESTREMI ATTO)	N. INCARICHI	VALORE IN EURO
REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO		
STRUTTURA DI PROGETTO <i>INTERREG MANAGEMENT STRUCTURE</i>		
DD n. 567/2024	3	€. 401.856,00
DD n. 87/2024	3	€. 662.313,60
DD n. 97/2024	2	€. 373.000,00
TOTALE INCARICHI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO	8	€.1.437.169,60
REGIONE PUGLIA - GABINETTO DEL PRESIDENTE		
DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL GABINETTO		
DD n. 172/2023 (pervenuta nel 2024)	4	€. 213.159,75
TOTALE INCARICHI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO	4	€. 213.159,75
REGIONE PUGLIA -DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE		
DD n. 168/2024	39	€.2.184.000,00
DD n. 624/2024	1	€.15.000,00
DD n. 569/2024	2	€.25.000,00
DD n. 85/2023 (pervenuta nel 2024)	7	€.39.888,09
TOTALE INCARICHI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO	49	€. 2.248.888,09
REGIONE PUGLIA -DIPARTIMENTO TURISMO ECONOMIA DELLA CULTURA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO- SEZIONE SVILUPPO, INNOVAZIONE, RETI		
DD n. 52/2024	6	€. 274.428,00
TOTALE INCARICHI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO	6	€. 274.428,00
DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E		

Referto sugli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e sui regolamenti adottati in materia dalle Pubbliche Amministrazioni della Regione Puglia - Esercizio 2024.

INFRASTRUTTURESEZIONE RISORSE IDRICHE		
DD n. 233/2023 (pervenuta nel 2024)	20	€. 500.000,00
TOTALE INCARICHI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO	20	€. 500.000,00
TOTALE SPESA INCARICHI CONFERITI DALL'ENTE REGIONALE	87	€. 4.673.645,44

Fonte: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.

TABELLA n. 3 – Incarichi attribuiti dalle agenzie della Regione Puglia

AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE PUGLIA (AReSS)		VALORE IN EURO
DDG n. 284/2023 (pervenuta nel 2024)	1	€.60.000,00
DDG n. 205/2024	1	€. 49.700,00
DDG n. 268/2023 (pervenuta nel 2024)	1	€.120.000,00
DDG n. 74/2024	1	€.41.000,00
TOTALE INCARICHI AReSS	4	€. 270.700,00
AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE		VALORE IN EURO
DD n. 230/2024	1	€.10.000,00
DD n. 153/2024	1	€.18.400,00
DD n. 007/2024	1	€.28.000,00
DD n. 046/2024	1	€.31.200,00
DD n. 153/2024	1	€.19.200,00
DD n. 006/2024	4	€.126.000,00
DD n. 210/2024	14	€. 15.750,00
TOTALE INCARICHI ARTI	23	€. 239.550,00
AGENZIA REGIONALE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI		VALORE IN EURO
DDG n. 179/2024	1	€.20.000,00
TOTALE INCARICHI ARIF	1	€. 20.000,00
TOTALE INCARICHI CONFERITI DALLE AGENZIE REGIONALI	28	€.530.250,00

Fonte: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.

La Regione Puglia e le agenzie regionali hanno dunque proceduto, nell'esercizio 2024, a conferire n. 115 incarichi a soggetti esterni, poi inviati alla Sezione per il relativo controllo, in netto aumento rispetto all'esercizio 2023, nel quale si era proceduto a conferire n. 92 incarichi. Inoltre, l'importo totale degli incarichi conferiti nel 2024 ha ampiamente superato i cinque milioni di euro (per un totale complessivo pari ad euro 5.203.895,44).

2. INCARICHI ATTRIBUITI DA COMUNI E PROVINCE

Per quanto riguarda gli incarichi attribuiti dai comuni e dalle province pugliesi, numerosi sono quelli relativi all'attuazione dei progetti connessi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per tale ragione appare utile riportarli separatamente rispetto agli incarichi non rientranti nel P.N.R.R.:

TABELLA n. 4 - Incarichi attribuiti dai Comuni e dalle Province per progetti connessi all'attuazione del P.N.R.R.

ENTE CONFERENTE (ED ESTREMI ATTO)	N. incarichi	VALORE IN EURO
COMUNE DI CERIGNOLA (FG)		
DD n. 1416/2023 (pervenuta nel 2024)	1	€. 57.096,00
TOTALE INCARICHI CONFERITI	1	€. 57.096,00
COMUNE DI BOVINO (FG)		
DD n. 122/2024	1	€. 69.584,78
TOTALE INCARICHI CONFERITI	1	€. 69.584,78
COMUNE DI FRAGAGNANO (TA)		
DD n. 105/2024	1	€. 38.366,23
DD n. 47/2024	1	€. 38.366,23
TOTALE INCARICHI CONFERITI	2	€. 76.732,46
COMUNE DI LECCE		
DD n. 2083/2024	1	€.25.376,00
DD n. 2084/2024	1	€.50.752,00
DD n. 2085/2024	1	€.25.376,00
DD n. 2086/2024	1	€.38.366,23
DD n. 2087/2024	1	€.38.366,23
DD n. 2088/2024	1	€.38.366,23
DD n. 2089/2024	1	€.38.366,23
DD n. 2090/2024	1	€. 38.366,23
TOTALE INCARICHI CONFERITI	8	€. 293.335,15
COMUNE DI PUTIGNANO (BA)		
DD n. 2439/2024	1	€.10.150,40
DD n. 2458/2024	1	€.25.376,00

Referto sugli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e sui regolamenti adottati in materia dalle Pubbliche Amministrazioni della Regione Puglia - Esercizio 2024.

DD n. 2456/2024	1	€15.225,60
TOTALE INCARICHI CONFERITI	3	€. 50.752,00
COMUNE DI RACALE (LE)		
DD n. 326/2024	1	€35.526,4
DD n. 328/2024	1	€65.977,6
TOTALE INCARICHI CONFERITI	2	€. 101.504,00
COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE (LE)		
DD n. 702/2023 (pervenuta nel 2024)	1	€101.504,00
TOTALE INCARICHI CONFERITI	1	€101.504,00
COMUNE DI TERLIZZI (BA)		
DD n. 1560/2023 (pervenuta nel 2024)	2	€38.366,23
TOTALE INCARICHI CONFERITI	2	€38.366,23
COMUNE DI STATTE (TA)		
DD n. 160/2024	1	€38.366,23
TOTALE INCARICHI CONFERITI	1	€38.366,23
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI		
DD n. 215/2024	1	€. 74.318,86
DD n. 153/2024	1	€41.600,00
DD n. 211/2024	1	€41.600,00
DD n. 210/2024	1	€81.672,77
TOTALE SPESA INCARICHI CONFERITI	4	€239.191,63
TOTALE INCARICHI CONFERITI DA ENTI LOCALI (P.N.R.R.)	25	€. 1.066.432,48

Fonte: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.

TABELLA n. 5 – Incarichi attribuiti dagli enti locali

ENTE CONFERENTE (ED ESTREMI ATTO)	N. incarichi	VALORE IN EURO
COMUNE DI BARI		
DD n. 18437/2023 (pervenuta nel 2024)	1	€. 45.048,30
TOTALE INCARICHI	1	€. 45.048,30
TOTALE INCARICHI CONFERITI DA ENTI LOCALI	1	€. 45.048,30

Fonte: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.

In relazione agli incarichi conferiti dagli enti locali (comuni e province) pugliesi, su un totale di n. 26, ben 25 sono relativi a progetti afferenti al P.N.R.R., per un importo totale pari ad euro 1.111.480,78 (di cui euro 1.066.432,48 per il P.N.R.R.).

3. INCARICHI ATTRIBUITI DALLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI

Gli incarichi attribuiti dalle Università degli Studi sono riportati nelle seguenti tabelle:

TABELLA n. 6 - Incarichi attribuiti dall'Università degli Studi del Salento

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO	N. incarichi	VALORE IN EURO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE		
DD n. 188/2024	1	€. 13.000,00
DD n. 164/2024	1	€. 75.000,00
DD n. 332/2024	1	€. 25.500,00
DD n. 279/2024	1	€. 19.000,00
DD n. 480/2024	1	€. 38.000,00
DD n. 629/2024	1	€. 9.000,00
DD n. 722/2024	1	€. 24.000,00
DD n. 808/2024	1	€. 35.000,00
DD n. 1120/2024	1	€. 6.000,00
DD n. 1119/2024	1	€. 6.000,00
DD n. 1215/2024	1	€. 5.500,00
DD n. 1394/2024	2	€. 31.000,00
DD n. 1443/2024	1	€. 6.000,00
TOTALE INCARICHI E SPESA DIPARTIMENTO	14	€. 293.000,00
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE		
DD n. 130/2024	1	€. 10.000,00
TOTALE SPESA INCARICHI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO	1	€. 10.000,00
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI (DISUS)		
DD n. 19/2024	3	€. 57.000,00
DD n. 264/2024	2	€. 15.000,00
DD n. 205/2024	5	€. 40.000,00
DD n. 304/2024	1	€. 7.000,00
DD n. 525/2024	1	13.200,00
DD n. 310/2024	1	€. 6.000,00
DD n. 215/2024	1	€. 8.000,00

Referto sugli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e sui regolamenti adottati in materia dalle Pubbliche Amministrazioni della Regione Puglia - Esercizio 2024.

DD n. 39/2024	3	€. 30.000,00
TOTALE INCARICHI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO	17	€. 176.200,00
TOTALE INCARICHI E SPESA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SALENTO	32	€. 479.200,00

Fonte: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.

TABELLA n. 7 - Incarichi attribuiti dall'Università degli Studi di Foggia

ENTE CONFERENTE (ED ESTREMI ATTO)	N. incarichi	VALORE IN EURO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA		
DIREZIONE GESTIONI STRATEGICHE, DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI		
DDG n. 113/2024	3	€.75.900,00
TOTALE SPESA INCARICHI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO	3	€. 75.900,00
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA		
DDG n. 117/2024	1	€. 7.000,00
DG n. 116/2024	1	€. 7.000,00
DDG n. 1459/2024	1	€. 6.000,00
TOTALE SPESA INCARICHI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO	3	€.20.000,00
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI		
DD n. 1483/2024	2	€.16.000,00
DD n. 1537/2024	3	€. 45.000,00
DD n. 1536/2024	1	€. 21.000,00
DD n. 1568/2024	1	€. 7.000,00
DD n. 1629/2024	1	€. 14.500,00
TOTALE SPESA INCARICHI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO	8	€. 103.500,00
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA		
DD n. 1433/2024	1	€.10.000,00
DD n. 2123/2024	1	€. 15.000,00
TOTALE SPESA INCARICHI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO	2	€. 25.000,00
AREA AMMINISTRAZIONE CONTABILITÀ, RICERCA E PROCESSI AVANZATI		

Referto sugli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca e sui regolamenti adottati in materia dalle Pubbliche Amministrazioni della Regione Puglia - Esercizio 2024.

DD n. 1021/2024	1	€ 15.000,00
TOTALE SPESA INCARICHI CONFERITI DALL'AREA	1	€ 15.000,00
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, ALIMENTI, RISORSE NATURALI E INGEGNERISTICHE		
DD n. 497/2023 (pervenuta nel 2024)	1	25.530,00
TOTALE SPESA INCARICHI CONFERITI DAL DIPARTIMENTO	1	€ 25.530,00
TOTALE SPESA INCARICHI CONFERITI DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA	18	€ 264.930,00

Fonte: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.

Nell'esercizio 2024 le Università degli Studi aventi sede nella Regione Puglia hanno conferito in totale n. 50 incarichi (rispetto ai n. 39 dell'esercizio 2023), per un importo complessivo pari ad euro 744.130,00.

4. INCARICHI ATTRIBUITI DA ALTRI SOGGETTI

In questa sezione sono indicati gli incarichi attribuiti da altri soggetti pubblici (o equiparati) pervenuti all'esame della Sezione nel corso dell'esercizio 2024.

TABELLA n. 8 - Incarichi attribuiti da altri soggetti

ENTE CONFERENTE (ED ESTREMI ATTO)	N. INCARICHI	VALORE IN EURO
I.R.C.C.S. DE BELLIS - CASTELLANA GROTTA (BA)		
DD n. 724/2023 (pervenuta nel 2024)	1	€ 20.000,00
DD n. 598/2024	1	€ 264.000,00
DD n. 845/2023 (pervenuta nel 2024)	1	€ 90.000,00
TOTALE SPESA INCARICHI CONFERITI DALL'IRCCS DE BELLIS	3	374.000,00

Fonte: Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia.

Nell'esercizio 2024 altri soggetti pubblici (o equiparati) aventi sede nella Regione Puglia hanno conferito in totale n. 3 incarichi a soggetti esterni (mentre erano stati n. 2 nell'esercizio 2023) per un importo totale di euro 374.000,00.

PARTE IV - I RILIEVI SUGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

1. LE PRINCIPALI CRITICITÀ EMERSE IN SEDE DI ESAME DEGLI INCARICHI PERVENUTI

In disparte le numerose richieste di chiarimenti e di integrazioni istruttorie avanzate dalla Sezione nei confronti degli enti interessati, a seguito dell'esame dei provvedimenti pervenuti, è necessario ricordare le principali fattispecie che hanno condotto a pronunce sul merito.

Tra queste, particolarmente significative sono:

- la deliberazione n. 35/2024/VSG del 15 marzo 2024 relativa ad un incarico conferito da un comune per un importo complessivo di euro 36.500,00 (oltre il contributo previdenziale e I.V.A. come per legge ove dovuti);
- la deliberazione n. 134/2024/VSG del 30 ottobre 2024 relativa ad un incarico conferito da una agenzia regionale per un importo complessivo di euro 20.000,00 (oltre il contributo previdenziale, assistenziale e I.V.A. come per legge ove dovuti ed il rimborso delle spese);
- la deliberazione n. 141/2024/VSG del 15 novembre 2024 relativa alla proroga di un incarico da parte di una agenzia regionale per un importo complessivo di euro 20.000,00 (oltre il contributo previdenziale, assistenziale e I.V.A. come per legge ove dovuti ed il rimborso delle spese).

In particolare, per quanto riguarda l'incarico affidato dal comune *supra* indicato, le principali criticità hanno riguardato:

1) la mancata selezione comparativa per l'affidamento dell'incarico e la mancata valutazione da parte del competente organo di revisione economico-finanziaria: in effetti, ai sensi del regolamento del Comune esaminato, conformemente all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., "12. Il conferimento dell'incarico deve essere preceduto da adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e su almeno un quotidiano, di un avviso che stabilisca le modalità e fissi il termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione delle domande e determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 13. Una Commissione presieduta dal Dirigente nella cui struttura il collaboratore sarà utilizzato, composta, altresì, da ulteriori due componenti, nominati dal suddetto dirigente, appartenenti, possibilmente, allo stesso ufficio, verificherà la regolarità delle candidature pervenute e procederà alla loro valutazione, utilizzando i criteri indicati nell'avviso ed attribuendo il relativo punteggio, ove previsto nell'avviso. 14. La determinazione di conferimento dell'incarico indicante le generalità dell'incaricato, la ragione dell'incarico e il corrispettivo, a cui sarà allegato lo schema del contratto, dovrà essere inviata tempestivamente dal Dirigente responsabile del procedimento all'albo pretorio e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune". Nel caso in esame, tuttavia, come del resto riconosciuto dal medesimo Comune: a) non vi era stata alcuna "adeguata pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune e su almeno un quotidiano, di un avviso che stabilisca le modalità e fissi il termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione delle domande e determinato a seguito di idonee procedure selettive, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza" in quanto l'incarico è stato affidato in modo diretto ed intuitu personae; b) alcuna "Commissione presieduta dal Dirigente nella cui

struttura il collaboratore sarà utilizzato, composta, altresì, da ulteriori due componenti, nominati dal suddetto dirigente, appartenenti, possibilmente, allo stesso ufficio" aveva verificato "la regolarità delle candidature pervenute" né aveva proceduto "alla loro valutazione, utilizzando i criteri indicati nell'avviso ed attribuendo il relativo punteggio".

Dall'esame della documentazione pervenuta, infatti, era emerso che nessuna selezione (intesa quale procedura comparativa e valutativa) era stata svolta dal detto Comune. Inoltre, il medesimo atto non era stato neppure sottoposto alla necessaria valutazione del competente organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, in violazione dell'art. 1, comma 42 della legge n. 311 del 2004. Appariva evidente, pertanto, la non conformità dell'incarico affidato dal Comune alla disciplina di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e a quella del regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi del medesimo ente;

- 2) la non giustificata determinazione del compenso e la mancata pubblicazione degli elementi afferenti all'incarico: in effetti, non si rilevavano, in primo luogo, parametri oggettivi di riferimento nella determinazione del compenso e per quanto riguardava l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, il Comune aveva riferito di aver *"regolarmente inserito nella banca dati nella sezione "Amministrazione Trasparente – Consulenti e collaboratori" il detto incarico; ai sensi dell'art. 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:*

- a) *gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;*

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico".

Dalla consultazione del sito istituzionale del Comune, tuttavia, non risultava possibile rinvenire alcuna delle informazioni richieste dalla norma *supra* citata, né il Comune stesso aveva ritenuto di indicare nella propria nota di risposta ove avesse effettivamente pubblicato i medesimi dati (indicando, ad esempio, il relativo *link* di riferimento).

Per queste ed altre ragioni di rilievo, si procedeva pertanto a rilevare l'illegittimità del *modus operandi* dell'ente con la conseguente trasmissione alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia ai sensi dell'art. 52, comma 4 del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii..

Per quanto riguarda invece l'incarico (e la successiva proroga) da parte di una agenzia regionale, le principali criticità hanno avuto come oggetto:

- 1) la mancata trasmissione degli incarichi stessi: in effetti, solo in esito agli approfondimenti posti in essere *ex officio* nell'ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2023 (di cui alla deliberazione n. 123/2024/PARI del 2 ottobre 2024) era emersa la presenza di un "contratto d'opera di natura occasionale per l'incarico esterno per obiettivi fissati in materia di personale stipulato con un "esperto" con funzioni di supporto al direttore generale per l'attuazione di specifici obiettivi inerenti all'inquadramento del personale nel CCNL di riferimento, la riorganizzazione dell'agenzia, l'elaborazione del piano dei fabbisogni, contenzioso, etc." che sarebbe dovuto rientrare tra gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca soggetti agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005, con la conseguente trasmissione alla Sezione regionale di controllo per il previsto esame, fattispecie tuttavia non verificatasi. Per tali ragioni,

la Regione Puglia, riconoscendo la necessità di sottoporre a doveroso controllo i relativi atti, si era impegnata a trasmettere quanto dovuto ai fini del controllo legislativamente prescritto. Richiesta di motivare la tardiva trasmissione degli incarichi in questione, trattandosi in un caso di un conferimento relativo addirittura all'esercizio finanziario 2023, l'agenzia regionale affermava che *"In relazione alla non tempestiva trasmissione dell'incarico de quo, la stessa non è avvenuta per tempo esclusivamente a causa di un disagio organizzativo della segreteria della Direzione generale"*. Premesso che non era stata chiarita la natura concreta del *"disguido organizzativo"* che aveva determinato la mancata (e doverosa) tempestiva trasmissione degli atti, si evidenziava che la (sia pur tardiva) trasmissione fosse avvenuta solo e soltanto perché la Sezione regionale di controllo avesse avuto conoscenza degli incarichi in questione *aliunde* e ne avesse sollecitato l'invio alla Regione Puglia, che a sua volta ne aveva informato l'agenzia regionale che, con riferimento ad entrambi gli incarichi, aveva palesato la presenza di un non meglio specificato *"disguido organizzativo"* che, da quello che si intende, pareva consistere in un *vulnus* costante che affliggeva tutti i provvedimenti relativi a conferimenti di incarichi da parte dall'agenzia in questione. A riguardo, la Sezione ricordava altresì come la medesima agenzia, destinataria delle *"Linee guida relative agli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ... ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005"* (deliberazione n. 46 del 3 marzo 2022), alle quali tuttavia pareva non essersi mai adeguata, fosse già stata oggetto di plurimi rilievi relativi all'illegittimità del proprio *modus operandi* (con deliberazioni sia nel 2022 che nel 2024) e pertanto avrebbe dovuto essere ben consapevole dei doveri di trasmissione (tempestiva) degli atti rientranti nelle previsioni di legge e delle corrette

modalità di affidamento dei medesimi. Del resto, la genericità delle giustificazioni addotte circa la tardiva trasmissione (di atti inviati uno ben oltre 20 mesi dalla relativa adozione e un altro ben oltre 7 mesi dalla relativa adozione) appariva priva di un qualsivoglia concreto e/o documentato supporto probatorio e pertanto risultava poco convincente, ancor di più alla luce del fatto che si ripettesse in continuazione, per tutti gli incarichi attenzionati *ex officio* dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

2) la violazione del divieto di stipulare contratti di collaborazione relativi a prestazioni esclusivamente personali, continuative ed organizzate: ai sensi dell'art. 7 (Gestione delle risorse umane), comma 5-bis del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. *"E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*. Nel caso in esame, risultavano presenti i caratteri:

a) dell'esclusiva personalità della prestazione,

b) della continuità della medesima e

c) dell'organizzazione da parte dell'Amministrazione-committente, anche con riferimento a tempi e luoghi, delle modalità di esecuzione.

In effetti, con riferimento alla personalità della prestazione, il contratto sottoscritto tra l'agenzia regionale e l'incaricato, all'art. 1 testualmente disponeva: *"L'esperto si impegna a dare compimento ... e a dare supporto al Direttore Generale ... per l'attuazione degli obiettivi assegnati al direttore generale nelle seguenti materie: ..."* ed anche secondo la deliberazione del direttore generale dell'agenzia *"l'attività sarà svolta ... prioritariamente e personalmente dal soggetto incaricato"*: *in claris non fit interpretatio*.

Per quanto attiene alla continuità della prestazione e alla organizzazione della medesima, anche se formalmente definita in più occasioni “*di natura occasionale*” e “*senza vincolo di subordinazione*”, la stessa si caratterizzava in realtà come continuativa e subordinata, e tanto si evinceva dal contratto: “*2. - Modalità di svolgimento dell'incarico. L'incarico di cui al presente contratto dovrà essere eseguito con ... - supporto al Direttore Generale e alla struttura amministrativa dell'[agenzia]; - almeno due incontri settimanali, indicativamente nei pomeriggi del martedì e giovedì, non festivi e/o in altri giorni, previa intesa con il Direttore Generale; - organizzazione degli eventuali incontri necessari e previsti dalle norme vigenti con le OO.SS.; L'incaricato svolgerà il suo incarico in stretto raccordo con il Direttore Generale e con il suo staff amministrativo e di segreteria, per la necessaria armonizzazione delle rispettive attività. Per il corretto svolgimento delle prestazioni, l'incaricato potrà utilizzare anche le attrezzature dell'[agenzia] e gli spazi individuati per la resa delle medesime. 3. - Durata e luogo dell'incarico. L'esperto si impegna a svolgere il compito affidatogli secondo le normative specifiche vigenti, ad espletare le mansioni affidate entro il termine del 31 dicembre 2024. La durata dell'incarico è pertanto prevista fino a tale data. Il luogo di svolgimento dell'incarico è quindi in prevalenza presso la sede legale [dell'agenzia] in Modugno*”. Quanto *supra* rilevato rendeva evidente altresì la precisa organizzazione del lavoro da parte dell'Amministrazione-committente, non solo relativamente alle concrete modalità di espletamento dell'incarico, ma anche con riferimento a tempi e luoghi, delle prestazioni. In effetti, sia con riferimento ai tempi che ai luoghi, vi era una precisa indicazione da parte dell'agenzia: come si è visto, infatti, l'incaricato doveva svolgere “*almeno due incontri settimanali, indicativamente nei pomeriggi del martedì e giovedì, non festivi e/o in altri*

giorni” prestando la propria attività “*in stretto raccordo con il Direttore Generale*” ed “*in prevalenza presso la sede legale*” dell’agenzia;

- 3) l'impossibilità di utilizzo del personale dell'agenzia per lo svolgimento delle attività conferite mediante incarichi a soggetti esterni e l'assenza di una procedura comparativa: altro profilo di criticità riguardava l'impossibilità di far fronte, con il personale in servizio (ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.) presso l'agenzia, alle specifiche esigenze che avevano determinato il conferimento dell'incarico. In effetti, poiché nella deliberazione del direttore generale dell'agenzia relativa all'affidamento dell'incarico, non era presente alcuna motivazione che giustificasse il ricorso al conferimento dell'incarico medesimo senza un previo esame relativo all'eventuale impossibilità dell'utilizzo di personale interno per svolgere i medesimi compiti, veniva chiesto all'agenzia medesima di dare idonea dimostrazione del preventivo accertamento di assenza di professionalità all'interno dell'ente regionale, nonché del necessario espletamento di procedure comparative per la scelta del soggetto beneficiario dell'incarico, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento; l'agenzia affermava che vi sarebbero state circostanze ascrivibili a “*necessità, urgenza e indifferibilità*” (peraltro non chiaramente esplicitate né tantomeno dimostrate) e alla “*unicità e specificità del soggetto individuato*” (che tuttavia non trasparivano dal relativo *curriculum vitae*, dal quale invece si desumeva che l'incaricato non fosse neppure in possesso di diploma di laurea né avesse titoli, esperienze o altri elementi che potessero consentire una sua qualificazione quale “*esperto di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria*”) che avrebbero reso l'incaricato l'unico che potesse “*garantire, con la sua professionalità ed esperienza, il supporto specifico di cui abbisogna la Direzione generale per il raggiungimento degli*

obiettivi fissati dalla Giunta regionale, senza possibilità alcuna di sostituzione sia con professionalità interne - che pure non ci sono - né con altri soggetti esterni alla Amministrazione che non avrebbero potuto fornire un adeguato, specifico ed immediato supporto in continuità con l'operato già posto in essere durante la gestione commissariale".

Con riferimento a quanto sostenuto dall'agenzia, pertanto, si evidenziava:

- a) l'assenza di alcun concreto elemento che dimostrasse la "*necessità, urgenza e indifferibilità*" del conferimento dell'incarico in esame;
- b) l'apoditticità dell'affermazione secondo la quale non vi sarebbero state professionalità interne che avrebbero potuto ugualmente porre in essere l'incarico: se non si era proceduto ad alcun interpello delle risorse interne, affermare che le stesse fossero assenti appariva quantomeno illogico (anche a fronte del fatto che presso la detta agenzia risultavano operanti nel momento della concessione dell'incarico in esame ben n. 891 dipendenti, cui se ne aggiungevano altri 46 distaccati presso la medesima agenzia regionale, per un totale di n. 937 unità);
- c) la necessità delle procedure comparative; infatti, come più volte ricordato da questa Sezione regionale di controllo e dalla giurisprudenza contabile in generale, vi è il divieto di affidamenti diretti *ad personam* (come quello in esame) in quanto il ricorso a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate è eccezionalmente derogabile solo ed esclusivamente con riguardo a: 1) procedure comparative andate deserte; 2) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (da dimostrarsi in modo inequivocabile); 3) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la particolare urgenza dev'essere connessa alla

realizzazione dell'attività discendente dall'incarico, tutte circostanze giustificative che non erano tuttavia presenti nella fattispecie in esame.

Inoltre, com'è già stato ricordato all'agenzia regionale con la deliberazione n. 131/2022/VSG del 29 settembre 2022 *"prima di procedere al conferimento di ... incarichi esterni" è sempre necessario "un invito a manifestare disponibilità (c.d. procedura di interpello) a tale riguardo da parte dei dipendenti"* dell'agenzia. Come si è evidenziato, nessuna attività di questo genere era stata posta in essere dall'ente in esame, in contrasto con le doverose necessità di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne; inoltre, la sostenuta assenza di professionalità interne si sostanziava in una formula di stile, priva di effettiva e concreta rilevanza, anche a fronte delle attività effettivamente poste in essere dall'incaricato;

- 4) l'alta qualificazione della prestazione oggetto di incarico da parte dell'agenzia e l'attività concretamente svolta: ai sensi dell'art. dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. *"la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; ... non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico"* e *"Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la*

necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”: nel caso in esame, l’attività conferita appariva difficilmente ascrivibile nel novero di una prestazione “altamente qualificata”, risolvendosi piuttosto in prestazioni di natura sostanzialmente materiale, concretantesi nel “- supporto al Direttore Generale e alla struttura amministrativa dell’[agenzia]; - almeno due incontri settimanali, indicativamente nei pomeriggi del martedì e giovedì, non festivi e/o in altri giorni, previa intesa con il Direttore Generale; - organizzazione degli eventuali incontri necessari e previsti dalle norme vigenti con le OO.SS.”. Per tale ragione era stato chiesto all’agenzia di trasmettere copia delle relazioni e/o altra documentazione prodotta dall’incaricato in esito all’espletamento del detto incarico. L’agenzia regionale per il primo incarico trasmetteva un’auto-relazione (datata 29.12.2023) dell’incaricato (avente consistenza di una pagina), peraltro non oggetto di accettazione e/o conferma da parte dell’agenzia regionale, che sostanzialmente auto-certificava le seguenti attività: “interlocuzioni esterne sia con gli Organi di indirizzo politico dell’Ente che a quelle con le Associazioni sindacali di categoria ... obiettivo è attualmente in itinere”, “supporto ... in qualità di tecnico agronomo nello studio delle strategie tecniche ma anche nella organizzazione delle procedure concorsuali avviate ... percorso organizzativo è in costante evoluzione”, “il sottoscritto collabora e fornisce supporto nella individuazione delle soluzioni alle problematiche della gestione del personale ... le attività relative al fabbisogno sono in costante aggiornamento e pertanto, sempre in itinere”, “ha fornito supporto nella fase stragiudiziale del contenzioso, nelle trattative e nei rapporti con le Organizzazioni sindacali e con le Istituzioni”. In sostanza, nessuna documentazione tracciabile dell’attività posta in essere dall’incaricato risultava fornita ed a ciò si aggiungeva il fatto che molte delle riferite attività al 29 dicembre 2023 risultavano ancora “in itinere”, nonostante la conclusione dell’incarico

- “entro il termine del 31 dicembre 2023” (art. 3 del contratto). Per il secondo incarico, invece, non veniva fornita alcuna documentazione con la motivazione che “l’incarico è in corso e che la stessa verrà inviata dal[l’incaricato all’agenzia] nel mese di dicembre all’esito dell’espletamento dell’incarico; sarà premura di questo Ente, inviarne copia non appena in possesso”, ovviamente mai pervenuta. In sostanza e come del resto già avvenuto in relazione al precedente, medesimo incarico conferito allo stesso soggetto, nessuna documentazione tracciabile dell’attività posta in essere dall’incaricato risultava fornita. Inoltre, come già accennato, non vi era traccia della “comprovata specializzazione universitaria” dell’incaricato (che nel curriculum vitae affermava infatti di essere in possesso di “Maturità tecnica, diploma di perito agrario”), né comunque le attività concretamente poste in essere dal medesimo potevano farsi rientrare nel novero di quelle “attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi” e che consentissero pertanto di poter prescindere dalla “comprovata specializzazione universitaria” dell’incaricato stesso. Appariva evidente e dimostrata per tabulas, pertanto, la non conformità dell’incarico affidato dall’agenzia regionale alla disciplina di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;*
- 5) *la violazione del divieto di proroga dell’incarico originario: altra acclarata e grave violazione rilevata in relazione all’incarico esaminato riguardava il disposto di cui all’art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in base al quale “... non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”. Poiché le deliberazioni del direttore generale dell’agenzia ed i correlati contratti sottoscritti con il medesimo soggetto erano praticamente identici (salvo ovviamente che per la*

relativa data e scadenza dell'incarico) si configurava palesemente un (non consentito) rinnovo del contratto, anche a fronte del fatto che, per stessa ammissione dell'agenzia e come già rilevato da questa Sezione regionale di controllo, *“anche dalla relazione redatta e sottoscritta [dall'incaricato] per l'anno 2023, si evince che alcuni obiettivi fissati sono ancora in itinere, a causa esclusivamente dei tempi tecnici necessari per il loro raggiungimento: pertanto, è stato fisiologico ed indispensabile prorogare detto incarico”*. Pertanto, a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti con l'originario contratto, l'agenzia non solo aveva proceduto a liquidare all'incaricato quanto stabilito con il primo contratto ma aveva altresì proceduto a stipularne uno nuovo che prevedeva, in palese violazione dell'art. 7, comma 6, lett. d) del d.lgs. n. 165/2001, un nuovo (e conseguentemente non dovuto) compenso. In modo assolutamente illogico, poi, l'agenzia affermava che *“In relazione, inoltre, alla proroga dell'incarico originario ... la stessa, ai sensi dell'art.7, c.6 DLGS n.165/2001 e ss. mm.ii, è ammessa in presenza della sussistenza di quattro requisiti: che avvenga in via eccezionale, al fine di completare il progetto, per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma la misura del compenso. Detti requisiti sono tutti lapalissianamente soddisfatti in quanto: da quanto sopra relazionato emerge la eccezionalità e la indispensabilità del conferimento, strettamente collegato ai progetti ancora in itinere – la sostituzione con altro soggetto, infatti, comporterebbe la ricerca di una professionalità comunque estranea alla Agenzia che non ha contezza delle questioni oggetto dell'incarico, con un aggravio di tempi e costi che comprometterebbero in maniera irrimediabile il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Ente in disapplicazione dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'Amministrazione –; va evidenziato, inoltre, che la sostituzione dell'incaricato avrebbe comportato i “ritardi” indicati dalla norma, che allo stato non sussistono”*.

In definitiva, l'agenzia ammetteva:

- a) che gli originari obiettivi (di cui al primo contratto) non erano stati raggiunti dall'incaricato nei termini previsti;
- b) che si era proceduto a prorogare il contratto originario nonostante quanto rilevato al precedente punto a);
- c) che era stato disposto un nuovo compenso per le medesime attività oggetto dell'originario contratto e per compiti mai portati (completamente) a termine dall'incaricato, per ragioni ignote.

Tale circostanza appariva assai grave in quanto, per adeguarsi ai riferiti "*canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'Amministrazione*", l'agenzia avrebbe dovuto - a fronte di un vero e proprio inadempimento contrattuale - non procedere al pagamento di quanto previsto nel primo contratto, mentre in realtà non solo lo aveva fatto ma aveva anche ed inspiegabilmente dato vita ad un secondo contratto (con un ulteriore ed identico compenso rispetto al primo) con il medesimo soggetto, per lo svolgimento dello stesso incarico, condotta *ictu oculi* illegittima ed in violazione delle norme vigenti in materia.

Alla luce di quanto emerso, la Sezione ha ordinato all'ente destinatario delle deliberazioni *supra* ricordate, di uniformarsi alle norme vigenti in materia di conferimento di incarichi, pure ai sensi della deliberazione n. 46 del 3 marzo 2022 recante "*Linee guida relative agli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca ... ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005*" ed ha disposto la trasmissione delle medesime deliberazioni alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia ai sensi dell'art.

52, comma 4 del codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii..

PARTE VII - CONCLUSIONI

1. CONSIDERAZIONI FINALI

L'esame condotto dalla Sezione sugli atti di spesa di importo superiore a 5.000 euro, relativi ad incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca (per un totale di n. 191 atti pervenuti), nonché sui regolamenti adottati in materia nell'esercizio 2024 dalle Pubbliche Amministrazioni della Regione Puglia (per un totale di n. 6), e trasmessi a questa Corte dei conti ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 173 della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 3, commi 56 e 57 della legge n. 244 del 2007, ha permesso di evidenziare l'esistenza di una situazione alquanto diversificata.

In relazione ai regolamenti disciplinanti l'affidamento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, sono emerse numerose criticità che hanno formato oggetto dei rilievi più estesamente ricordati nella precedente parte IV del presente referto (ed alla quale si rimanda per l'approfondimento delle questioni emerse).

Inoltre, tutti i soggetti interessati da deliberazioni di questa Sezione regionale di controllo hanno proceduto nei tempi previsti alle necessarie riformulazioni, modifiche ed integrazioni dei rispettivi regolamenti, in modo da renderli conformi alla legge (tranne che per due comuni, i quali non hanno ancora provveduto alla trasmissione dei relativi, nuovi regolamenti).

Per quanto riguarda gli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, pur se non sono state rilevate che poche macroscopiche criticità, si deve evidenziare la concentrazione di tali provvedimenti nell'ambito regionale, il che richiede interventi diretti da parte della Regione Puglia nei confronti delle proprie agenzie regionali, affinché le medesime si adeguino alle norme di legge, procedendo nel rispetto dei parametri previsti.

Nel corso dell'esercizio 2024 si è altresì verificato un aumento nel numero (e nell'ammontare totale) degli incarichi conferiti dalla Regione Puglia, elemento che non può che valutarsi negativamente, quale segno del minore coinvolgimento delle risorse umane interne al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'ente.

Meno problematica appare invece la situazione dei comuni, con gli enti "minori" che hanno puntualmente proceduto agli adempimenti di cui alle leggi n. 266 del 2005 e n. 244 del 2007.

Del resto, come già avvenuto in passato, il Collegio ha richiamato gli enti del sistema istituzionale pugliese ad una più puntuale e motivata dimostrazione del previo accertamento dell'impossibilità di utilizzare tali risorse interne per lo svolgimento delle prestazioni oggetto degli incarichi, attraverso una compiuta ricognizione delle medesime.

Può conclusivamente affermarsi, dunque che, sia pur con le ricordate criticità, abbisognevole pertanto di uno sforzo di implementazione da parte di pressoché tutti i soggetti (anche se ovviamente non per tutti i profili) esaminati, gli enti pubblici pugliesi abbiano operato correttamente, anche se ciò non elimina la necessità di accrescere il tasso di regolarità e di rispetto dei requisiti normativi di riferimento. Ciò al fine di disciplinare in modo conforme alla legge l'affidamento degli incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca nonché di utilizzare al meglio le professionalità dei singoli enti, contribuendo alla crescita ed alla "tesaurizzazione" di tale capitale umano, in conformità alle doverose esigenze di contenimento dei costi e di valorizzazione delle risorse interne della Pubblica Amministrazione ed anche nell'ottica di un efficace, efficiente e trasparente raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

